



Camera di Commercio
Reggio Calabria

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
della Camera di Commercio di Reggio Calabria**

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Reggio Calabria, di seguito denominato OIV, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.

Art. 2

Composizione e nomina

1. L'OIV può essere monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti.
2. I componenti sono nominati dalla Giunta ed individuati, previa procedura selettiva comparativa e pubblica, tra gli iscritti in apposito Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è definito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

Requisiti richiesti per i componenti dell'OIV

1. I componenti dell'OIV devono possedere requisiti generali, requisiti di competenza ed esperienza e requisiti di integrità, stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in apposito decreto, adottato ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge 114/2014, al quale si rinvia.
2. Devono altresì essere in possesso, anche in relazione alla natura ed ai compiti delle Camere di Commercio, di adeguate competenze manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell'integrità.
3. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata, tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati tra coloro che si trovino nelle ipotesi di conflitto di interessi e cause ostative, come previste dalla Delibera CIVIT n. 12/2013 o comunque dalla normativa vigente in materia.
4. I componenti dell'OIV sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua con le modalità definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4

Durata in carica e revoca

1. All'atto della nomina l'incarico è conferito per tre anni e può essere rinnovato una sola volta presso la stessa amministrazione.
2. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 3;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico;
 - impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni ovvero superiore a sessanta giorni in caso di OIV monocratico.
3. Il componente nominato in sostituzione di altro cessato anticipatamente, permane in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.
4. In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286/1999, esercita in piena autonomia le funzioni indicate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/09, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 74/2017, ed altresì le funzioni di controllo strategico, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico – amministrativo sia per la Camera che per le Aziende Speciali.
2. L'OIV deve garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione della performance e proporre al vertice politico la valutazione del Segretario Generale. Verifica inoltre il funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base della normativa vigente in materia di misurazione e valutazione della performance.
3. A tal fine:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e ne garantisce la correttezza ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali secondo le modalità indicate nel sistema di misurazione e valutazione della performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs.150/2009, secondo quanto previsto dal decreto legislativo stesso, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. n. 150/09) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale del Segretario Generale;
 - f) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/09
 - g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
4. Le funzioni dell'OIV concernono pertanto sia per la Camera sia per le Aziende Speciali:
- a) il monitoraggio e la verifica sull'idoneità dell'intero impianto, per ciò che riguarda la struttura ed il suo funzionamento, che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della performance;
 - b) valutazione ed il controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/99 e ss.mm.ii.;
 - c) la proposta di valutazione del Segretario Generale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
 - d) la verifica, promozione e cura dell'applicazione di specifici strumenti che sono funzionali all'attuazione del ciclo della performance con particolare riferimento alle politiche per le pari opportunità e il bilancio di genere;
5. L'OIV svolge inoltre le funzioni in tema prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, individuate nella legislazione vigente.

Art. 6

Organizzazione e funzionamento

1. L'OIV svolge la propria attività in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale e risponde esclusivamente al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente.
2. L'OIV può accedere ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati, ai documenti amministrativi e può richiedere, previa informazione al Segretario generale, ai servizi ed alle altre unità organizzative, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'OIV si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento Ue 2016/679.
4. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i dirigenti, i titolari di posizioni organizzative e/o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.
5. Nel caso di OIV collegiale, nella prima seduta di insediamento l'OIV nomina nel proprio ambito il Presidente e definisce le modalità di convocazione e di lavoro. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Segretario Generale può chiedere la convocazione dell'OIV, in relazione a esigenze organizzative, di programmazione e/o valutazione e può altresì chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.
6. L'OIV si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto tecnico-operativo della specifica Unità di staff individuata dal Segretario Generale ed inserita nella struttura dell'Ente e comunque si avvale della collaborazione tecnica messa a disposizione dal Segretario Generale. Il responsabile di tale unità organizzativa, nominato dal Segretario generale, deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle Camere di Commercio.

7. I verbali ed il materiale di lavoro rimangono a disposizione della Segreteria Generale, presso la richiamata Unità di staff, che funge da segreteria.

Art. 7

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.